

COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10124	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 25 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro addi trenta del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

FORCHINI CARLETTO	SINDACO	P
SCURI FABIO	CONSIGLIERE	P
MONACI EDOARDO	CONSIGLIERE	P
MIDALI DAVIDE	CONSIGLIERE	P
MONACI DILETTA	CONSIGLIERE	P
CENTURIONI FRANCESCA	CONSIGLIERE	P
AMBROSIONI SIL VIA	CONSIGLIERE	P
PAGANONI PATRICK	CONSIGLIERE	A
FEDERICI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
MONACI EMANUELA	CONSIGLIERE	P
MONACI MARCELLA	CONSIGLIERE	P

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DE FILIPPIS VINCENZO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FORCHINI CARLETTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P.;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 23/12/2023 di determinazione delle tariffe dell'imposta municipale propria per l'anno 2024;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 22.05.2020;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevoli, espressi dai Responsabili del Servizio competenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di riconfermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno **2025**, come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali (abitazione di lusso) A1-A8-A9 e relative pertinenze	4‰	€ 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00‰	€ 0,00
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00‰	€ 0,00
immobili categoria catastale D (esclusa cat. D10) soggetti al provento statale dello 0,76%	10,0‰	€ 0,00
terreni agricoli	0,00‰	€ 0,00
aree fabbricabili	10,0‰	€ 0,00
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,0‰	€ 0,00

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
Forchini Carletto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio
Belotti Luisella

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to FORCHINI CARLETTO

Il Segretario Comunale
F.to DE FILIPPIS VINCENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 18.01.2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to DE FILIPPIS VINCENZO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi . . . giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data

li,

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 22.02.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Filippis Vincenzo